

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale
TREVISO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione;
Visto il D.P.R. n. 313/2002 contenente le norme che regolano il casellario giudiziale;
Atteso che, fra i documenti da produrre alla Questura competente da parte dell'immigrato interessato ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno o il rilascio della carta di soggiorno, sono previsti il certificato del casellario giudiziale e quello delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
Considerato che sui certificati obbligatoriamente richiesti ex artt. 24 o 25 del D.P.R. 313/2002 non sono riportate, giusto dettato normativo, tutte le iscrizioni esistenti a carico degli interessati, e che non è tuttora operativo il S.I.C. relativo al casellario dei carichi pendenti ex art. 27 del D.P.R. medesimo;
Ritenuto che le istanze vengono altresì sottoposte agli accertamenti delle condizioni richieste dal T.U. sull'immigrazione, anche mediante la consultazione diretta del S.I.C. da parte della Questura, ai sensi dell'art. 39 del precitato D.P.R. 313/2002

DISPONE

non provvedersi al rilascio dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti richiesti dagli immigrati interessati, risultando superflua la loro produzione per i motivi sopra specificati.

Treviso, 8/11/2007



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Antonio Fojadelli)

(Gli interessati potranno informare la Questura di Treviso-Ufficio Immigrazione- circa il contenuto della presente disposizione, appaiandola alle proprie generalità e agli estremi della propria pratica amministrativa giacente presso quell'ufficio, inoltrandone copia al n. di fax 0422-577134)